

DELIBERAZIONE N° XII / 1192

Seduta del 23/10/2023

ATTILIO FONTANA Presidente

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente

ALESSANDRO BEDUSCHI **GUIDO BERTOLASO** FRANCESCA CARUSO GIANLUCA COMAZZI ALESSANDRO FERMI PAOLO FRANCO **GUIDO GUIDESI**

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI FRANCO LUCENTE GIORGIO MAIONE BARBARA MAZZALI MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

RINNOVO PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE LOMBARDIA ED ANCI lombardia in riferimento alle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di Stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di brugherio (mi-mb), ripalta CREMASCA E GUERINA (CR), SERGNANO (CR-BG) E SETTALA (MI-LO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 14 pagine di cui 8 pagine di allegati parte integrante



VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo;

VISTO il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011";

VISTA la Legge Regionale 43/2015 che, all'articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti di nuove infrastrutture energetiche ovvero del potenziamento o trasformazioni di impianti esistenti, tra cui gli impianti di stoccaggio del gas in sottosuolo, finalizzate a individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale e regionale;

DATO ATTO che l'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; in particolare, le determinazioni inerenti allo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239);

DATO ATTO che la Società Italiana Stoccaggi S.p.A. (di seguito Stogit) è titolare di concessioni di stoccaggio gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO);

RICHIAMATA la deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 "Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010";

CONSIDERATO che gli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della suddetta deliberazione, individuano le procedure per il rilascio dell'intesa regionale con il Ministero dello sviluppo economico aventi ad oggetto:

- le modalità di definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale, in applicazione della legge n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni esistenti (Allegato B);



- le modalità, i parametri ed i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas naturale correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti

(Allegato C);

CONSIDERATO che Regione Lombardia, in data 22 giugno 2020, ha sottoscritto un Accordo con Anci Lombardia e Stogit, in riferimento alle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO);

DATO ATTO che il suddetto Accordo ha previsto da parte di Stogit, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015, e nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 5328/2016, il versamento a Regione Lombardia della somma di Euro 10.400.000; parte di tale somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, è corrisposta da Stogit mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali;

DATO ATTO che la restante parte della suddetta somma, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, per un valore complessivo di € 8.739.950 è stata corrisposta da Stogit a Regione Lombardia, a seguito della approvazione delle deliberazioni di Giunta regionale in data 20 luglio 2020 n° 3399, 3400, 3401 e 3402 aventi ad oggetto l'espressione del parere favorevole all'intesa rispettivamente per le proroghe delle concessioni di stoccaggio Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), nei termini dell'articolo 3 (Impegni delle Parti) del sopra citato accordo;

DATO ATTO che in attuazione alla DGR n° XI/3658 del 13/10/2020 è stato sottoscritto con ANCI Lombardia un Protocollo di Collaborazione Interistituzionale per l'attuazione delle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo di cui al punto precedente al fine di coordinare, monitorare e rendicontare la realizzazione degli specifici interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nei territori interessati per favorire la mitigazione degli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo e



contribuire agli obiettivi regionali di sostenibilità e transizione energetica;

PRESO ATTO che con la deliberazione richiamata al punto precedente si è stabilito di destinare il 20% della somma di € 8.739.950, spettante a Regione Lombardia, per il 15% ad interventi di particolare rilevanza per le politiche regionali, riguardanti in particolare l'efficientamento energetico e la riqualificazione ambientale, nonché per interventi di interesse sovralocale, nei territori coinvolti dal rinnovo delle concessioni e nella restante misura del 5% per la copertura delle spese sostenute da Anci Lombardia per le attività svolte per l'attuazione del citato Protocollo;

DATO ATTO che il contributo riconosciuto ad ANCI Lombardia per lo svolgimento delle suddette attività di supporto si configura come esclusivo ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine operativo;

CONSIDERATO che il Protocollo sottoscritto con ANCI è scaduto il 27 novembre 2022 senza che le attività di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché le attività programmate siano state portate a compimento e che pertanto vi è la necessità di rinnovare lo stesso fino al completamento delle relative attività;

PRESO ATTO dello schema di rinnovo del Protocollo di collaborazione Interistituzionale tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di rinnovo del Protocollo di collaborazione interistituzionale tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, allegato e parte integrante della presente deliberazione, in riferimento alle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), ai sensi dell'allegato b) della D.G.R. 5328/2016;

DATO ATTO, altresì, che Regione Lombardia ha già provveduto, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo di collaborazione interistituzionale, al trasferimento ad ANCI Lombardia della somma di € 8.739.950 che trovava copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2020 nei seguenti capitoli di spesa, 14361 per € 8.302.952,00 e 14363 per € 436.998,00 e che, pertanto, non saranno trasferite ad ANCI Lombardia altre somme;



DATO ATTO che alla sottoscrizione del rinnovo del Protocollo provvederà il Dirigente della struttura competente in materia di stoccaggi di gas in sotterraneo della Direzione Generale Ambiente e Clima;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

RICHIAMATA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse,

- di approvare lo schema di rinnovo del Protocollo di collaborazione interistituzionale tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in riferimento alle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), ai sensi dell'allegato b) della D.G.R. 5328/2016;
- 2. di dare atto che il citato rinnovo del Protocollo di collaborazione interistituzionale tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia avrà durata pari al periodo di validità delle concessioni in essere e, pertanto, fino al 31 dicembre 2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- 3. di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo, di cui al punto 1, provvederà il Dirigente della struttura competente in materia di stoccaggi di gas in sotterraneo della Direzione Generale Ambiente e Clima;
- 4. di dare atto che Regione Lombardia ha già provveduto, a seguito



dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo di collaborazione interistituzionale, al trasferimento ad ANCI Lombardia della somma di € 8.739.950 che trovava copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2020 nei seguenti capitoli di spesa, 14361 per € 8.302.952,00 e 14363 per € 436.998,00 e che, pertanto, non saranno trasferite ad ANCI Lombardia altre somme:

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge